

Legge regionale 18 maggio 1998, n. 25

Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.

(Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 28.05.1998)

Titolo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 01 - Finalità ed oggetto della legge.

1. La Regione, con la presente legge, in attuazione del DLgs 5 Febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi", detta norme in materia di gestione dei rifiuti e per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati e sostiene, anche con risorse finanziarie, tutte le iniziative volte alla realizzazione di un sistema di gestione dei rifiuti che promuova la raccolta differenziata, la selezione, il recupero e la produzione di energia nonché interventi per la bonifica ed il conseguente ripristino ambientale dei siti inquinati.

2. La Regione definisce indirizzi affinché gli interventi rispondano a criteri di economia, di efficienza e di efficacia nella esecuzione e nella gestione, assicurando anche attraverso efficaci azioni di controllo le massime garanzie di protezione ambientale.

3. La Regione persegue inoltre l'articolazione territoriale degli atti di programmazione, di quelli di gestione e dell'esercizio delle funzioni amministrative in attuazione degli articoli 4 e 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche (9) e dell' articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa". A tal fine ripartisce le competenze, disciplina gli atti e le procedure di programmazione, di gestione, di controllo e di sostituzione oltre a prevedere interventi speciali in caso di necessità.

4. La Regione favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini singoli e associati alla formazione dei piani previsti dalla presente legge e al controllo della gestione dei rifiuti e la sostiene anche mediante processi partecipativi ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali. (91) Quota parte delle risorse finanziarie stanziata dalla Regione, dagli Enti locali e dalle Comunità d'ambito per i fini della presente legge, è destinata alla creazione di opportunità di partecipazione dei cittadini singoli o associati ai processi di pianificazione e di realizzazione della gestione dei

rifiuti, attraverso la messa a disposizione di strumenti di comunicazione e d'informazione.

Art. 02 - Definizioni

1. Ferme restando le definizioni di cui all' art. 6 del DLgs 22/97 , ai fini della presente legge si intende per:

a) decreto: il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e le successive modifiche;

b) ATO: Ambito Territoriale Ottimale;

c) autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani: l'autorità di cui all'articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69. (Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007); (132)

d) sistema di ATO: l'aggregazione tramite convenzione, accordo di programma o altro atto d'intesa fra Comunità d'Ambito al fine del raggiungimento dell'autosufficienza e degli standard ottimali previsti nel piano regionale;

e) aree di raccolta: la parte funzionale di un ATO, di norma a dimensione subprovinciale, individuata a fini di predisposizione e realizzazione di soluzioni comuni per i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti;

f) piano di ambito (131) : il piano tramite il quale la Comunità d'Ambito attua la gestione dei rifiuti;

g) gestore: il soggetto a cui è affidata dalla autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (131) la gestione integrata dei rifiuti intesa come il complesso di attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade; (49)

h) abrogata; (50)

i) abrogata; (50)

Art. 3 - Incentivi per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti (95)

1. La Giunta regionale adotta misure economiche ai sensi dell'articolo 181, comma 1, e dall'articolo 196, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), finalizzate ad incentivare la riduzione dello smaltimento finale e della produzione dei rifiuti, nonché il recupero degli stessi, compresa l'erogazione di contributi per la realizzazione di investimenti.

2. I contributi di cui al comma 1, possono essere attribuiti alle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (131) che li assegnano ai soggetti gestori, ovvero direttamente a questi ultimi, per il finanziamento di investimenti pubblici, con effetti calmieranti sulle tariffe degli utenti dell'intero territorio regionale; (110)

3. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, i contributi di cui al

comma 1, possono altresì essere concessi ad imprese di settore, soggetti pubblici e privati nonché alle associazioni di categoria nell'ambito degli accordi e contratti di programma di cui all'articolo 206 del d.lgs. 152/2006; i contributi sono concessi per la realizzazione di investimenti a soggetti individuati mediante procedure di evidenza pubblica.

4. Il contributi regionali a favore dei soggetti gestori non alterano l'equilibrio economico-finanziario dei contratti di servizio di cui all'articolo 203, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e sono contabilizzati separatamente nonché scomputati dai costi a carico dell'utenza.

5. L'erogazione dei contributi che costituiscono aiuti di stato è subordinata alla decisione favorevole della Commissione dell'Unione europea sui relativi atti, ovvero alla scadenza del termine previsto per tale decisione.

Art. 3 bis - Criteri e modalità per la concessione degli incentivi per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti (96)

1. Il piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale) (145) ed il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 9, stabiliscono obiettivi, finalità, criteri generali, nonché tipologie di intervento per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 3.

2. La Giunta regionale, mediante le deliberazioni di attuazione dei piani di cui al comma 1, assunte ai sensi dell'articolo 10 bis della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), definisce:

a) i criteri specifici e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 2;

b) le priorità, i criteri specifici e le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 3.

3. Le priorità di cui al comma 2, lettera b), sono stabilite in funzione:

a) della qualità ed innovatività dei progetti;

b) dell'efficacia dei progetti per l'incremento della raccolta differenziata, del recupero, del riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti ai fini della riduzione dello smaltimento finale.

4. La verifica dei parametri concernenti le priorità di cui al comma 3, può essere effettuata, oltre che direttamente dall'amministrazione regionale, dall'Agenzia regione recupero risorse s.p.a., di cui all'articolo 15, alla quale, ai sensi della presente legge, possono essere affidati anche il controllo e la certificazione dei risultati raggiunti con la realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente articolo. (104)

Art. 04 - Riduzione della produzione dei rifiuti.

Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita. Condizioni per i capitolati di appalti pubblici.

1. Al fine di attivare interventi volti a limitare la produzione di rifiuti, la Regione favorisce e definisce le opportune intese con Province, Comuni e operatori singoli e associati della produzione e della distribuzione; le modalità delle intese, nelle quali possono essere previsti anche incentivi e disincentivi finalizzati al sostegno di detti interventi, sono definite dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. Specifici incentivi possono essere destinati a favorire l'introduzione di tecnologie produttive idonee a minimizzare la produzione di rifiuti. Altresì possono essere riconosciuti incentivi agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita che organizzino forme comuni di raccolta e di autosmaltimento dei rifiuti.

2 La Regione, le province, i comuni e gli altri enti, istituti ed aziende soggette alla vigilanza degli stessi, sono tenuti ad impiegare, per le proprie necessità ed in misura non inferiore al quaranta per cento del fabbisogno, carta e cartoni prodotti utilizzando, integralmente o prevalentemente, residui recuperabili. Essi sono altresì tenuti ad utilizzare, nell'identica misura del quaranta per cento del fabbisogno annuale relativo, manufatti in plastica riciclata. (11)

3. Ai soggetti di cui al comma 2 è fatto divieto di utilizzare nelle proprie mense, per la somministrazione degli alimenti o delle bevande, contenitori e stoviglie a perdere. I medesimi soggetti hanno altresì l'obbligo di provvedere alla raccolta differenziata di carta e cartone, cartucce di inchiostro e toner per fotocopiatrici e stampanti, o nastri per macchine da scrivere.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

5. La Giunta regionale promuove intese e convenzioni con le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici nazionali per incentivare l'uso di carta e cartoni prodotti integralmente o prevalentemente con materie prime secondarie, per promuovere la raccolta differenziata di carta e cartone, cartucce d'inchiostro per fotocopiatrice e stampanti, nastri per macchine da scrivere o quant'altro stabilito dal piano regionale nonché per disincentivare l'utilizzo di contenitori e stoviglie a perdere.

6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dalla legislazione vigente per le medie e le grandi strutture di vendita, è richiesta la presentazione del bilancio dei rifiuti prodotti e autosmaltiti da parte delle strutture da insediare. Il bilancio è elemento indispensabile al fine della valutazione del raggiungimento degli standard minimi stabiliti dal piano regionale dei rifiuti. La priorità fra domande concorrenti in regola con gli standard urbanistici e

commerciali, è data, a parità delle altre condizioni, a quella che presenta comparativamente il miglior bilancio rifiuti.

7. Nei capitolati per appalti pubblici di opere, di forniture e di servizi sono inserite specifiche condizioni per favorire l'uso di residui recuperabili, secondo le modalità indicate nel piano regionale.

8. Nell'ambito degli atti di pianificazione dei comuni, ai sensi delle disposizioni specificamente previste dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), (31) devono essere indicate le aree di servizio per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla quantità dei rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti.

Titolo II - COMPETENZE

Art. 05 - Competenze della Regione (112) (113)

1. Sono di competenza della Regione:

a) l'approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti di cui all' art. 9;

b) l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione degli impianti interessati dalle procedure di cui all'art. 21 e delle attività sperimentali di cui all'art. 18;

c) l'emanazione di atti straordinari per sopperire a situazioni di necessità o di urgenza di cui all'art. 21 della presente legge e all'art. 13 del Decreto;

d) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge e dal Decreto;

e) l'approvazione di norme regolamentari per la disciplina delle attività di gestione dei rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, con particolare riferimento a:

1) le procedure di autorizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti nonché delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti anche pericolosi al fine di garantirne la semplificazione, lo snellimento e l'uniformità sul territorio regionale;

2) i criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza di competenza delle province;

3) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a) del d.lgs. 152/2006, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare ; (97)

3 bis) la definizione dei parametri di riferimento per la quantificazione degli scarti e sovralli prodotti negli impianti di gestione di rifiuti, diversi da quelli di cui all'articolo 30 quater, ai fini dell'applicazione del tributo per lo smaltimento in discarica disciplinato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). (114)

e bis) la redazione di linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei

progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 195, comma 1, lettera r) del d.lgs. 152/2006; (98)

f) l'erogazione di contributi per mandare ad effetto il programma di finanziamento di cui all'art. 9, comma 1, lettera m);

g) l'erogazione di contributi per mandare ad effetto il programma di finanziamento di cui all'art. 9, comma 2, lettera d);

h) la concessione di finanziamento per la redazione di studi, ricerche, piani, progetti, mostre, convegni, programmi, indagini tecniche, iniziative didattiche e di divulgazione.

2. Tutti gli atti di cui al primo comma sono di competenza della Giunta regionale, sempreché non appartenenti alle categorie di atti attribuiti dallo Statuto Regionale alla competenza del Consiglio Regionale o esplicitamente ad esso attribuiti dalla presente legge.

2 bis. Il piano di cui al comma 1, lettera a), è atto di governo del territorio ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della l.r. 1/2005 e si approva con le procedure di cui al successivo articolo 10. (32)

Art. 06 - Competenze delle Province Attribuzione di funzioni ai circondari

1. Sono di competenza delle Province :

a) l'approvazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti di cui all'art. 11;

a bis) l'approvazione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico), secondo quanto disposto dall'articolo 6 bis della presente legge; (40)

b) tutte le funzioni amministrative attribuite in materia di gestione dei rifiuti, bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati, di spandimento fanghi in agricoltura, di raccolta degli olii usati e di protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento proveniente da sostanze pericolose, non espressamente attribuite ai comuni dalle leggi statali e regionali e non riservate dalla presente legge alla competenza della Regione;

c) le funzioni di vigilanza e controllo che sono esercitate avvalendosi dell'ARPAT;

d) l'emanazione di atti straordinari per sopperire a situazioni di necessità o di urgenza ai sensi dell'art. 13 del Decreto secondo le norme di cui al successivo art. 16;

e) le funzioni sostitutive di cui all'art. 22;

f) l'effettuazione di adeguati controlli periodici delle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli artt. 31, 32 e 33 del

Decreto, con particolare riguardo ai controlli concernenti il luogo, l'origine e la destinazione inerenti la raccolta e il trasporto dei rifiuti pericolosi.

1 bis. *I piani di cui al comma 1, lettera a), sono atti di governo del territorio ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 10 della l.r.1/2005 della l.r. 1/2005 e si approvano con le procedure di cui agli articoli 12, 12bis e 12 ter. (33) (52)*

2. La provincia di Firenze attribuisce le funzioni di cui al primo comma, lett. b), c), d), e), f) al circondario dell'Empolese Val d'Elsa, istituito con LR 29 maggio 1997, n. 38.

3. Le province attribuiscono le funzioni indicate nel comma 2 ai circondari se istituiti con legge regionale.

Art. 06 bis - Disposizioni relative all'approvazione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico (41)

1. *Le province territorialmente competenti approvano i piani di raccolta dei rifiuti elaborati dall'Autorità portuale ai sensi dell' articolo 5 del d.lgs. 182/2003 , integrandoli, per gli aspetti relativi alla gestione, con i piani interprovinciali (53) di cui all'articolo 11 della presente legge.*

2. *Ai fini di cui al comma 1, la comunicazione del piano elaborato dall'Autorità portuale è fatta sia alla Regione sia alla provincia competente, che procede all'approvazione nei successivi sessanta giorni, previa acquisizione del parere di conformità della Giunta regionale rispetto al piano regionale dei rifiuti.*

3. *La Giunta regionale esprime il parere di cui al comma 2, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del piano elaborato dall'Autorità portuale.*

4. *Alle province competenti all'approvazione dei piani di cui al presente articolo è attribuita altresì la funzione relativa al controllo dello stato di attuazione del piano medesimo, di cui all' articolo 5, comma 2, del d.lgs. 182/2003 .*

Art. 06 ter - Disposizioni relative ai piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico nei porti approvati dall'Autorità marittima (42)

1. *L'Autorità marittima adotta le ordinanze che, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del d.lgs. 182/2003, costituiscono piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico d'intesa con le province comprese nel territorio di competenza della medesima Autorità. Entro sessanta giorni dalla loro trasmissione, le ordinanze sono integrate a cura delle stesse province, per gli aspetti relativi alla gestione, con le previsioni dei piani interprovinciali di cui all'articolo 11 della presente legge, previo parere di conformità della*

Giunta regionale rispetto al piano regionale di gestione dei rifiuti.

2. *Ai fini di cui al comma 1, il piano elaborato dall'Autorità marittima è trasmesso, oltre che alle province competenti, alla Regione che esprime il parere di conformità rispetto al piano regionale di gestione dei rifiuti, entro trenta giorni dal ricevimento.*

3. *Alla predisposizione dello studio di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), nonché all'acquisizione di ogni altra valutazione di compatibilità ambientale inerente al piano di raccolta, provvede la provincia che ricomprende il territorio di competenza dell'Autorità marittima o la parte prevalente dello stesso, previa acquisizione, in quest'ultimo caso, del parere delle altre province interessate.*

4. *L' autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, (131) (133) il cui ambito territoriale ottimale ricomprende il territorio di competenza dell'Autorità marittima o la parte prevalente dello stesso, provvede, in avvalimento e per conto della stessa Autorità marittima, all'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, previa stipula di apposita convenzione con l'Autorità marittima medesima per il rimborso delle spese sostenute. (148)*

Art. 06 quater - Norma transitoria (43)

1. *Le disposizioni di cui agli articoli 6 bis e 6 ter si applicano anche relativamente ai piani già trasmessi alla Regione dall'Autorità portuale, ove non ancora approvati, ed alle intese non ancora perfezionate.*

Art. 07 - Competenze dei Comuni

1. *I Comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cooperazione disciplinate dalla presente legge.*

Art. 08 - Organi istruttori della Regione e della Provincia

1. *La Giunta regionale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 2, del Decreto, determina la composizione della Conferenza Regionale per la gestione dei rifiuti.*

2. *Le Province, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 2, del Decreto, determinano la composizione delle Conferenze provinciali per la gestione dei rifiuti, individuando gli uffici regionali territoriali, gli uffici provinciali, le agenzie regionali e le aziende sanitarie competenti chiamati a farne parte.*

Art. 8 bis - Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti (115)

1. Presso la Giunta regionale è istituito un comitato regionale di coordinamento con funzioni consultive, di raccordo e coordinamento tra gli uffici regionali e provinciali per l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle autorizzative e di controllo di competenza provinciale.

2. Il Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti è composto dai dirigenti responsabili degli uffici regionali e provinciali competenti in materia di gestione dei rifiuti o loro delegati.

3. Alle sedute del Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti possono essere invitati a partecipare i tecnici dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. (131) (134)

4. Il Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti è convocato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti che lo presiede, almeno ogni sei mesi e comunque ogniqualvolta sia necessario un coordinamento a livello regionale.

5. La partecipazione al Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti è a titolo gratuito.

6. Il Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti approva, a maggioranza dei suoi componenti, un regolamento interno per la propria organizzazione e funzionamento.

Art. 8 ter - Comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati (116)

1. Presso la Giunta regionale è istituito un comitato regionale di coordinamento con funzioni consultive, di raccordo e coordinamento tra gli uffici regionali, provinciali e comunali per l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza in materia di bonifica dei siti inquinati.

2. Il comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati è composto dai dirigenti responsabili, o loro delegati, degli uffici regionali e provinciali competenti in materia di bonifica dei siti inquinati, nonché dai dirigenti responsabili, o loro delegati, degli uffici competenti in materia di bonifica dei siti inquinati appartenenti ai tre comuni individuati dal consiglio delle autonomie locali.

3. Alle sedute del comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati possono essere invitati a partecipare i tecnici dell'ARPAT nonché, in relazione agli argomenti trattati, i dirigenti responsabili, o loro delegati,

degli uffici comunali competenti in materia di bonifica dei siti inquinati che non sono membri del comitato.

4. Il comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati è convocato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di bonifica dei siti inquinati, che lo presiede, almeno ogni sei mesi e comunque ogniqualvolta sia necessario un coordinamento a livello regionale.

5. La partecipazione al comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati è a titolo gratuito.

6. Il comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati approva, a maggioranza dei suoi componenti, un regolamento interno per la propria organizzazione e funzionamento.

Titolo III - PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 09 - Contenuti del Piano regionale

1. Il piano regionale definisce le politiche regionali di settore in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, in coerenza con le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi generali individuati nel PAER ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 14/2007, ed in particolare (146) contiene:

a) i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da smaltire;

b) l'indicazione degli interventi più idonei ai fini della riduzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti, ai fini della semplificazione dei flussi di rifiuti da inviare a impianti di smaltimento finale nonché a promuovere la razionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani anche tramite la riorganizzazione dei servizi;

c) i criteri per l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

d) i fabbisogni, la tipologia e il complesso degli impianti e delle attività per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani all'interno degli ATO, nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale e dei relativi processi di commercializzazione;

e) i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti. Le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti di gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;

f) la individuazione della tipologia e del

complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti speciali anche pericolosi da realizzare nella regione tali da assicurare lo smaltimento dei medesimi in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti nonché la caratterizzazione dei prodotti recuperati ed i relativi processi di commercializzazione;

g) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento e la definizione di standard tecnici economici;

g bis) la definizione dei livelli minimi di qualità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; (135)

h) la definizione di sistemi di controllo della gestione dei servizi in relazione agli standard;

i) l'indicazione delle fonti per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli impianti;

l) i criteri per l'individuazione degli interventi prioritari da ammettere a finanziamento;

m) il programma pluriennale dei finanziamenti per la realizzazione di interventi finalizzati al sistema di gestione dei rifiuti;

m bis) gli obiettivi, le finalità e le tipologie di intervento per l'adozione delle misure economiche di cui all'articolo 3 (99)

n) il programma per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggi, coordinato con gli altri piani di competenza regionale previsti dalla normativa vigente;

o) la determinazione di disposizioni speciali per rifiuti particolari, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'art. 18, comma 2, lett. a), del Decreto.

o bis) il programma regionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da conferire in discarica in attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. (117)

2. Il Piano Regionale contiene inoltre la programmazione degli interventi per la bonifica, la messa in sicurezza ed il ripristino ambientale delle aree inquinate. Il Piano in particolare contiene:

a) gli obiettivi generali del piano ed i principi per la sua attuazione;

b) l'individuazione degli ambiti di bonifica con le caratteristiche generali degli inquinanti presenti, secondo il seguente ordine di priorità:

b1. intervento a Breve Termine relativo alle aree da bonificare per le quali è stato constatato un danno ambientale in atto con necessità di messa in sicurezza e/o bonifica urgente;

b2. intervento a Medio Termine relativo alle aree da bonificare per le quali esiste un potenziale inquinamento ma in cui non è stato accertato un danno ambientale in atto;

c) le prescrizioni per le definizioni degli

interventi di bonifica e risanamento ambientale privilegiando prioritariamente l'impiego del materiale proveniente da attività di recupero dei rifiuti urbani;

d) il programma pluriennale dei finanziamenti per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di aree inquinate.

3. L'individuazione degli ambiti di bonifica di cui al comma 2, lettera b), è fatta mediante i censimenti di cui al DM del Ministro dell'Ambiente 16.5.1989, estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a rischio d'incidente rilevante di cui al DPR 17.5.1988, n. 175 "Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali", e succ. mod., e mediante la predisposizione dell'anagrafe di cui all'art. 17, comma 12, del Decreto, istruiti dall'ARPAT.

3 bis. I proponenti di interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del comma 3, sono tenuti a presentare all'ente competente all'approvazione del progetto di trasformazione o recupero, unitamente a quest'ultimo, un apposito piano di indagini per attestare il rispetto dei livelli di concentrazione soglia di contaminazione previsti, per la specifica destinazione d'uso, all'allegato 5 alla parte IV del d.lgs. 152/2006. (100)

Art. 10 - Procedimento per l'approvazione del piano regionale (54)

1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è piano settoriale ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), da ultimo modificata dalla legge regionale 15 novembre 2004, n. 61. Il piano regionale, le modifiche e gli aggiornamenti allo stesso sono approvati, sentite le province, i comuni e le comunità d'ambito, dal Consiglio regionale, secondo il procedimento di cui al titolo II della l.r. 1/2005, da ultimo modificata dalla legge regionale 27 luglio 2007, n. 41. Il piano può essere approvato anche per stralci funzionali e tematici e acquista efficacia dalla data di pubblicazione dell'avviso di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (burt).

Art. 11 - Contenuti dei piani interprovinciali (55)

1. Il piano interprovinciale (56) contiene:

a) la determinazione delle caratteristiche, dei tipi, delle quantità e dell'origine dei rifiuti da recuperare e da smaltire;

b) il rilevamento e la descrizione dei servizi di raccolta differenziata e degli impianti esistenti di trattamento, di rigenerazione, di recupero, di riciclo di innocuizzazione finalizzata allo smaltimento dei rifiuti non pericolosi;

c) eventuali proposte alla Regione di perimetrazione di ATO diverse da quelle definite all'articolo 30 della l.r. 28 dicembre 2011, n. 69; (57) (136)

d) l'eventuale individuazione, all'interno degli ATO e su proposta delle Comunità d'Ambito, di aree di raccolta che ottimizzino il sistema delle raccolte in relazione alle tipologie ed alle quantità di rifiuti prodotti, all'economia dei trasporti, alle soluzioni tecniche adottate ed alle dimensioni e caratteristiche territoriali degli ATO di riferimento;

d1) abrogata; (58)

e) l'individuazione dei metodi e delle tecnologie di smaltimento più idonei, in relazione alle quantità, alle caratteristiche dei rifiuti, agli impianti esistenti ed alle prescrizioni del piano regionale finalizzati ad ottenere l'autosufficienza degli ATO per la gestione dei rifiuti urbani;

f) l'individuazione del sistema integrato dei servizi di raccolta differenziata e relative attività di recupero;

g) l'individuazione delle frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata in relazione agli obiettivi e relative modalità di recupero;

h) l'individuazione di tutte le zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, sulla base del P.T.C. e del piano regionale;

i) le modalità per l'attuazione del piano;

l) i criteri per la localizzazione ed il dimensionamento delle aree da adibire a centri di raccolta di veicoli a motore, rimorchi e simili, nonché alla definizione delle modalità per la loro gestione;

m) la valutazione degli oneri finanziari connessi alla realizzazione degli interventi;

n) i termini entro i quali devono essere presentati i progetti e realizzati gli interventi di adeguamento o costruzione degli impianti di smaltimento e di raccolta differenziata;

o) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti speciali anche pericolosi da realizzare nelle Province sulla base delle prescrizioni generali contenute nel piano regionale;

p) la previsione e programmazione temporale, in caso di variazioni, dei flussi interni all'ambito territoriale di competenza (59) e le eventuali intese con altre province per i flussi interprovinciali di rifiuti o residui;

q) la localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero secondo le procedure previste dagli articoli 12, 12 bis e 12 ter. (59)

2. I piani interprovinciali (56) contengono inoltre piani per la bonifica e messa in sicurezza delle aree inquinate comprensivi:

a) della perimetrazione dei singoli ambiti di bonifica;

b) della stima degli oneri finanziari per la

realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica degli ambiti di bonifica definiti dal piano regionale;

c) della quantità e della qualità dei materiali da rimuovere e smaltire nonché le modalità per il loro smaltimento;

d) dell'elenco delle aree già messe in sicurezza e/o bonificate con i rispettivi vincoli di destinazione d'uso;

e) della definizione delle priorità degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza delle aree inquinate definite a medio termine dal piano regionale, con l'indicazione dei termini entro i quali devono essere presentati i progetti

Art. 12 - Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti. Procedimento per l'adozione del piano (60)

1. Le province appartenenti a ciascun ATO di cui all'articolo 30 della l.r. 28 dicembre 2011, n. 69, (137) approvano un unico piano dei rifiuti interprovinciale, con i contenuti di cui all'articolo 11, anche per stralci funzionali e tematici corrispondenti a quelli nei quali si articola il piano regionale dei rifiuti, sentiti i comuni e la comunità d'ambito, secondo il procedimento di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 e 20 del titolo II della l.r. 1/2005, fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, nonché dell'articolo 12 bis.

2. La provincia con il maggior numero di abitanti, compresa nell' ATO, convoca una conferenza di servizi tra le strutture tecniche delle province interessate al fine di elaborare una proposta di piano interprovinciale.

3. In caso di approvazione di un nuovo piano regionale dei rifiuti, ovvero di modifiche o aggiornamento dello stesso, la conferenza di cui al comma 2 è convocata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione di detto piano.

4. Entro centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di cui al comma 2, le strutture competenti elaborano una proposta di piano interprovinciale e la trasmettono alle province interessate.

5. Nei sessanta giorni successivi alla trasmissione di cui al comma 4, gli organi competenti delle province interessate approvano la proposta di piano interprovinciale dei rifiuti e danno mandato ai legali rappresentanti per la stipulazione, nei successivi quindici giorni, di una intesa preliminare sul piano interprovinciale dei rifiuti.

6. Entro trenta giorni dalla data di stipulazione dell'intesa di cui al comma 5, ciascuna provincia provvede all'adozione del piano interprovinciale, oggetto di tale intesa. Il piano in tal modo adottato è immediatamente trasmesso alla Giunta regionale per la pubblicazione del relativo avviso di adozione

sul b.u.r.t., ed è depositato, presso la sede di ciascuna provincia, per sessanta giorni dalla stessa data di pubblicazione.

7. Entro il termine perentorio dei sessanta giorni di cui al comma 6, tutti possono prendere visione dell'atto e dell'intesa depositati, presentando altresì le osservazioni che ritengano opportune. Entro il medesimo termine, la Giunta regionale esprime un parere obbligatorio e vincolante sulla conformità del piano interprovinciale ai contenuti del piano regionale e alla normativa vigente in materia di rifiuti, raccomandando o prescrivendo, ove occorra, le modifiche da apportare.

Art. 12 bis - Approvazione del piano interprovinciale dei rifiuti (61)

1. Decorso il termine dei sessanta giorni di cui all'articolo 12, comma 6, la provincia che convoca la conferenza, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, procede, nei successivi quindici giorni, alla nuova convocazione delle altre amministrazioni partecipanti all'intesa ai fini della conclusione definitiva dell'accordo e dell'approvazione del piano interprovinciale dei rifiuti.

2. L'accordo sul piano interprovinciale dei rifiuti conferma il piano adottato da ciascuna delle province interessate di cui all'articolo 12, tenendo conto delle osservazioni eventualmente pervenute e del parere della Regione. L'accordo concluso dai legali rappresentanti delle amministrazioni partecipanti all'intesa, è ratificato dagli organi competenti delle medesime amministrazioni, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla stipulazione. La ratifica dell'accordo determina l'approvazione definitiva del piano interprovinciale dei rifiuti.

3. La provincia di cui al comma 1 trasmette immediatamente il piano approvato alla Giunta regionale la quale, fatto salvo quanto previsto al comma 4, dispone, entro trenta giorni dal ricevimento, la pubblicazione dell'avviso di approvazione sul burt.

4. Se la Giunta regionale rileva che il piano approvato, trasmesso per la pubblicazione ai sensi del comma 3, non è conforme alle prescrizioni regionali eventualmente dettate ai sensi dell'articolo 12, comma 7, ne dispone il rinvio alla provincia interessate, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, per il riesame.

5. Nel caso di rinvio ai sensi del comma 4, le province provvedono, entro i successivi quarantacinque giorni, all'adeguamento e alla nuova trasmissione alla Giunta regionale che, verificata la conformità del piano alle sue prescrizioni, procede alla pubblicazione ai sensi del comma 3.

6. Se le province non adeguano il piano alle prescrizioni regionali ovvero non provvedono alla trasmissione ai sensi del comma 5 nel rispetto dei

termini ivi indicati, la Giunta regionale apporta al piano interprovinciale le modifiche necessarie al fine di adeguarlo alle sue prescrizioni e successivamente ne dispone la pubblicazione.

7. Il piano interprovinciale adottato e quello approvato sono resi accessibili ai cittadini anche in via telematica. L'avviso di cui al comma 3 contiene l'indicazione del sito informatico su cui il piano è consultabile. Il piano acquista efficacia dalla data di pubblicazione dell'avviso di approvazione sul burt.

Art. 12 ter - Variazione degli strumenti di pianificazione del territorio e procedimento per l'approvazione del piano interprovinciale (62)

1. Qualora sia opportuno, al fine del loro coordinamento, procedere alla variazione contestuale di un altro strumento di pianificazione territoriale oltre ai piani territoriali di coordinamento (PTC) di cui all'articolo 51 della l.r. 1/2005, le province interessate possono promuovere la stipulazione contestuale di un accordo di pianificazione ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della l.r. 1/2005.

2. Nel caso di cui al comma 1, il procedimento per l'approvazione del piano interprovinciale dei rifiuti è quello di cui agli articoli 22 e 23 della l.r. 1/2005 ed è contestuale al procedimento di variazione degli strumenti di pianificazione territoriale. Nell'ambito dell'intesa di cui all'articolo 22, comma 2, della l.r. 1/2005 è stabilito il termine per la conclusione dell'intero procedimento che non è in ogni caso superiore a venti mesi dalla stipulazione dell'intesa.

3. La Regione è soggetto necessario dell'intesa preliminare di cui all'articolo 22, comma 2 della l.r. 1/2005 e dell'accordo di pianificazione sul piano interprovinciale dei rifiuti, al fine di verificare la conformità di tale piano ai contenuti del piano regionale dei rifiuti e alla normativa vigente in materia di rifiuti.

4. Nell'ambito dell'intesa preliminare di cui al comma 3, la Giunta regionale indica, ove occorra, le modifiche da apportare al piano interprovinciale.

5. A seguito dell'approvazione del piano, la provincia con il maggior numero di abitanti trasmette il piano approvato alla Giunta regionale, la quale dispone la pubblicazione del relativo avviso sul burt. Il piano acquista efficacia dalla data di tale pubblicazione.

6. Il piano interprovinciale è reso accessibile ai cittadini anche in via telematica. L'avviso di cui al comma 5 contiene l'indicazione del sito informatico su cui il piano è consultabile.

Art. 13 - Effetti del Piano Regionale (63)

1. Le prescrizioni contenute nel piano regionale hanno effetto obbligatorio e vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e

attività disciplinati dalla presente legge.

2. Il quadro conoscitivo del piano regionale di gestione dei rifiuti integra il quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'articolo 48 della l.r. 1/2005.

3. Il quadro conoscitivo del piano regionale di gestione dei rifiuti concorre a definire le condizioni necessarie per la previsione di nuovi insediamenti e di interventi in sostituzione di tessuti insediativi, ove questi ultimi comportino aumento della produzione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 1/2005.

4. I criteri di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e) hanno effetto prescrittivo ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera c) della l.r. 1/2005.

5. L'inserimento di un'area nel piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 9, comma 2 ai fini della bonifica o messa in sicurezza, determina:

a) un vincolo all'utilizzazione dell'area che impedisce ogni destinazione d'uso futura fino all'avvenuta bonifica;

b) l'obbligo di eseguire l'intervento di bonifica o messa in sicurezza sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto a cui compete l'intervento.

6. In conseguenza dell'obbligo di cui al comma 5, lettera b), l'utilizzo dell'area inserita nel piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 9, comma 2 è consentito solo in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza rilasciato dalla provincia competente per territorio.

7. I vincoli, gli obblighi e le limitazioni all'utilizzo di cui ai commi 5 e 6 relativi agli ambiti da bonificare costituiscono misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera d) della l.r. 1/2005.

Art. 14 - Effetti del piano interprovinciale (64)

1. Il piano interprovinciale ha effetto obbligatorio e vincolante in ogni sua parte e per ciascun intervento in esso previsto per i piani di ambito (131) di cui all'articolo 27 e per gli atti di competenza dei comuni.

2. Il quadro conoscitivo del piano interprovinciale di gestione dei rifiuti integra il quadro conoscitivo dei PTC.

3. Le individuazioni, i criteri e le localizzazioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere h), l), o), q) hanno effetto prescrittivo ai sensi dell'articolo 51, comma 3, lettera b) della l.r. 1/2005. In relazione alle localizzazioni si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 51, comma 3, lettera c) della l.r. 1/2005.

Titolo IV - NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

Art. 15 - Agenzia Regionale Recupero Risorse (105)

1. Allo scopo di certificare il conseguimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata di cui all'articolo 205, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) (46) e per la determinazione del coefficiente di correzione di cui all'art. 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", la Giunta regionale definisce un metodo standard, con il quale certifica le percentuali di raccolte differenziate dei rifiuti urbani raggiunte in ogni comune e in ogni ATO. Gli accertamenti necessari possono essere svolti direttamente dall'amministrazione regionale, ovvero possono essere attribuiti dalla Giunta regionale, previa apposita convenzione, all'Agenzia Regione Recupero Risorse o ad altri soggetti. (106)

2. Allo scopo di favorire le attività di sostegno e promozione alla limitazione, recupero e riutilizzo dei rifiuti, così come previsto dall'art. 4 del Decreto, la Regione Toscana provvede alla istituzione, presso l'Agenzia Regione Recupero Risorse, dello Sportello Informambiente per la raccolta, l'elaborazione, la gestione e la divulgazione di dati ed informazione, nonché per la documentazione e formazione in favore degli Enti locali e della società toscana relativamente al settore dei rifiuti, ai sensi del l'art. 3, quarto comma. (107)

2 bis. Le province, gli osservatori provinciali istituiti ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale) sono tenuti a trasmettere tutti i dati, inerenti la gestione dei rifiuti in loro possesso, all'Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) ed all'ARPAT la quale, al fine di garantire l'acquisizione di un quadro conoscitivo unitario, trasmette a sua volta annualmente alla ARRR i dati relativi al Modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 (Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale). (14) (108)

2 ter. I dati trasmessi ai sensi del comma 2 bis, opportunamente coordinati ed organizzati presso lo Sportello di cui al comma 2, sono resi sistematicamente disponibili agli stessi soggetti elencati al comma 2 bis ed agli Ambiti territoriali ottimali, a cura della ARRR, che provvede altresì a redigere d'intesa con l'ARPAT apposito rapporto annuale. (14) (108)

Art. 16 - Competenze in ordine alle ordinanze contingibili ed urgenti

1. Per l'adozione delle Ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'art. 13 del Decreto sono competenti:

a) il Presidente della Giunta Regionale quando

il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi il territorio di più Province;

b) il Presidente della Provincia quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi il territorio di più Comuni all'interno della Provincia;

c) il Sindaco quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi l'ambito del territorio comunale.

2. Le competenze di cui all'art. 13, comma 2, del Decreto sono attribuite al Presidente della Provincia nel caso che le Ordinanze di cui al comma 1 del suddetto articolo siano state emesse dal Presidente della Provincia o dai Sindaci.

Art. 17 - Smaltimento interregionale dei rifiuti e impianti per la produzione di energia

1. Negli impianti localizzati nel territorio regionale lo smaltimento dei rifiuti urbani e di materiali di risulta della lavorazione degli stessi, prodotti in altre regioni, può essere consentito esclusivamente previa definizione di specifiche intese, convenzioni o accordi di programma tra la Regione Toscana e le altre Regioni interessate. Con le stesse modalità può essere richiesto e consentito lo smaltimento in impianti localizzati in altre Regioni dei rifiuti urbani e di materiali di risulta delle lavorazioni degli stessi prodotti nel territorio regionale.

2. Tutti gli impianti di produzione di energia che utilizzano, come alimentazione, combustibili da rifiuti, compresi gli impianti di cui all'articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Nome per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale), possono essere previsti nei piani interprovinciali di gestione dei rifiuti, fermo il rispetto delle norme vigenti in materia urbanistica e ambientale. (65)

3. Abrogato. (66)

Art. 18 - Attività sperimentali

1. È competenza della Giunta regionale autorizzare attività sperimentali, non interferenti con i piani di cui alla presente legge, volte alla verifica della fattibilità ambientale, tecnica, ed economica di tecnologie e sistemi innovativi per la gestione dei rifiuti alle condizioni di cui ai commi successivi oltre a quelle definite all'art. 29 del Decreto.

2. Le attività sperimentali autorizzate possono essere interrotte in ogni momento, anche prima della scadenza prevista, qualora i controlli rilevino rischi di danno ambientale e territoriale.

3. La Giunta regionale definisce:

- a) la procedura di rilascio delle autorizzazioni;
- b) i casi in cui le autorizzazioni sono subordinate al deposito di una garanzia finanziaria;
- c) i criteri e le modalità di controllo da parte dell'Agenzia regionale per la protezione

ambientale della Toscana - ARPAT, fermo restando che i costi dei controlli ambientali sono a carico del soggetto richiedente l'autorizzazione alla sperimentazione;

d) le attività di monitoraggio da effettuarsi da parte del soggetto richiedente.

Art. 19 - Garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento e di recupero

1. Le autorizzazioni all'esercizio degli impianti di smaltimento, di recupero e di stoccaggio sono condizionate al rilascio di idonea garanzia finanziaria a favore dell'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione medesima.

2. L'importo della fidejussione, da depositare all'atto della concessione, è proporzionato al progetto di ripristino di cui all'art. 28, comma 1, lettera g), del Decreto, ed ai costi per la gestione di post-chiusura delle discariche. In caso di variazione delle autorizzazioni per modifiche od ampliamenti, deve essere adeguato il progetto di ripristino e la fidejussione.

2 bis. Nel rispetto di quanto previsto agli articoli 208, 209 e 211 del d.lgs. 152/2006, nonché all'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 (Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti), la Giunta regionale approva un'apposita deliberazione per la definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti. (118)

2 ter. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 208, comma 19, del d.lgs. 152/2006, le garanzie originariamente prestate sono rideterminate secondo le modalità e le forme individuate nella deliberazione di cui al comma 2 bis. (118)

3. Abrogato. (101)

Art. 20 - Interventi di bonifica

1. L'inserimento di un'area nell'elenco a "Breve termine" contenuto nel Piano Regionale comporta, oltre a quanto indicato all'art. 13, l'obbligo di presentare entro sessanta giorni il progetto di bonifica e/o di messa in sicurezza nelle articolazioni tecniche e sequenziali stabilite con le direttive di cui all'art. 5, comma 1, lettera e).

2. La bonifica e/o la messa in sicurezza competono al soggetto che ha provocato l'inquinamento in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area.

3. Il comune territorialmente competente, qualora il soggetto obbligato non provveda all'adempimento degli obblighi previsti dal comma 1, procede d'ufficio, previa verifica da parte dell'ARPAT della permanenza delle condizioni di inquinamento, in conformità con quanto disposto

dall'articolo 17, commi 10 e 11 del decreto, con addebito delle relative spese all'inadempiente. A tal fine il comune, in caso di inadeguatezza ed insufficienza delle sole risorse tecnico-finanziarie di cui disponga, può procedere mediante la stipulazione di specifici accordi di programma o convenzioni con la Regione, con la provincia territorialmente competente e con gli altri enti ed organismi pubblici interessati, in conformità altresì con quanto disposto dall'articolo 30 e 34 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche. (15)

4. L'inserimento di un'area nell'elenco a "Medio termine" contenuto nel Piano regionale comporta, oltre a quanto indicato all'art. 13, il rispetto del programma di priorità approvato dalla Provincia competente per territorio, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera e).

5. La fideiussione di cui all'art. 17, comma 4, del Decreto è prestata a favore dell'Ente che approva il progetto per una capienza pari al costo dell'intervento progettato.

6. Ove il soggetto obbligato non provveda all'esecuzione dell'intervento di bonifica secondo i tempi e le modalità di cui all'art. 11, comma 2, lettera e), si applicano le procedure di cui al precedente comma 3.

7. Le funzioni, conferite alla Regione dall'articolo 17, commi 4, 5 e 12 del decreto, sono attribuite alle province. Sono inoltre attribuite alle province le funzioni previste dall'articolo 17, comma 9, limitatamente agli interventi di bonifica, in sostituzione dei comuni inadempienti ed a quelli che interessino il territorio di due o più comuni ricompresi nell'ambito di una stessa provincia. In tali casi la provincia competente, analogamente a quanto disposto dal comma 3 per gli interventi di competenza comunale, può procedere, in caso di inadeguatezza ed insufficienza delle sole risorse tecnico-finanziarie di cui disponga, alla stipulazione di specifici accordi di programma o convenzioni. (15)

7 bis. È fatta salva la competenza regionale, relativamente agli interventi in danno previsti dall'articolo 17, comma 9, del decreto, qualora sia interessato il territorio di due o più province. In tal caso la Regione può provvedere mediante commissario, ai sensi dell' articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione). La Regione può provvedere ai sensi della stessa l.r. 53/2001 , altresì per l'esercizio dei poteri sostitutivi delle province inadempienti agli obblighi di cui al comma 7, secondo periodo, del presente articolo. Qualora gli interventi siano di competenza dei comuni, la sostituzione opera direttamente nei confronti di tali enti. (16)

8. Le province, per l'esercizio delle funzioni di propria competenza, relative all'approvazione, all'autorizzazione ed al controllo di interventi di messa in sicurezza e di bonifica, si avvalgono delle

conferenze previste dall'articolo 8, comma 2. (15)

9. Le funzioni di autorizzazione e approvazione di interventi di bonifica e di messa in sicurezza di aree ricadenti in più comuni appartenenti a province diverse sono esercitate d'intesa fra le province interessate.

10. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 17, comma 4, del Decreto, i comuni si avvalgono dell' ARPAT

11. Qualora sulla base del progetto di bonifica sia possibile l'utilizzazione dell'area per lotti successivi e ricorrano particolari condizioni d'interesse pubblico, con riguardo allo sviluppo economico ed occupazionale della zona interessata il Comune può, previa certificazione di avvenuta bonifica dei singoli lotti da parte della Provincia, rilasciare la concessione edilizia ed il certificato di agibilità e di abitabilità relativo alle opere realizzate nei singoli lotti, fermo restando lo svincolo della fidejussione ad avvenuto completamento dell'intero progetto di bonifica. Qualora il soggetto obbligato non completi il progetto di bonifica approvato, il Comune, previa diffida ad adempiere, provvede d'ufficio ai sensi del comma 3 e incamera inoltre la fideiussione a titolo di penale, destinandola al finanziamento di interventi di cui alla presente legge.

12. La certificazione può essere rilasciata anche in presenza di processi di depurazione a lungo termine della falda acquifera, qualora l'area soprastante sia stata bonificata in conformità al progetto. La depurazione della falda dovrà comunque essere garantita fino al raggiungimento degli standard prescritti nel certificato stesso, fermo restando lo svincolo della fideiussione ad avvenuta attuazione di tutto il progetto di bonifica.

13. Per la bonifica di discariche o aree inquinate la cui responsabilità è riconducibile esclusivamente ad un soggetto pubblico, il Comune, sulla base di un progetto generale e di un piano economico-finanziario che dimostri la possibilità di coprire l'intero importo dell'intervento nel termine massimo di tre anni, può approvare anche singoli stralci funzionali del progetto generale, qualora sia dimostrato che lo stralcio medesimo è efficace a ridurre l'inquinamento.

14. Gli Enti pubblici e i loro consorzi ed aziende a maggioranza di partecipazione pubblica rilasciano la fidejussione di cui al comma 5 solo per gli importi che nel provvedimento di approvazione del progetto non risultino, dalla certificazione di cui all' art. 53 della L. 142/90 , finanziati ed imputati a specifico capitolo di bilancio dell'Ente.

15. *Abrogato. (17)*

16. In caso di segnalazione di siti inquinati, in attesa delle certificazioni che attestino o meno la necessità di inserimento nell'elenco delle aree da bonificare, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può adottare misure di salvaguardia che vincolino l'area segnalata per un periodo

massimo di un anno durante il quale viene interdetto ogni intervento modificativo sull'area stessa.

16 bis. Nei casi di cui al comma 16, accertato lo stato di contaminazione, la Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede all'inserimento del sito nell'elenco degli ambiti da bonificare, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b). L'inserimento del sito in tale elenco comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, commi 5 e 6. (68)

**Art. 20 bis - Disposizioni relative ai siti
minerari (18)**

1. Ai fini della rinuncia alla concessione mineraria, di cui all'articolo 38 del regio decreto 29 luglio 1927, n.1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), è fatto salvo quanto disposto dallo stesso articolo 38 con riferimento all'adozione dei provvedimenti finalizzati a prevenire rischi derivanti da pericoli immediati per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei luoghi. Il progetto di chiusura della miniera finalizzato alla rinuncia della concessione è presentato, oltre che ai soggetti già previsti dall'articolo 38 del regio decreto n. 1443 del 1927, anche ai comuni e alla province competenti per territorio.

2. Fatta salva la messa in sicurezza del sito minerario ai sensi del comma 1 ed a seguito di essa, per la definizione del procedimento di accettazione della rinuncia, si procede altresì, qualora ne ricorra la necessità, all'adozione delle misure e dei provvedimenti finalizzati alla bonifica del sito, ai sensi e per gli effetti della presente legge e di quanto disposto in materia dal decreto e dalle norme attuative di esso. A tal fine l'accettazione della rinuncia è subordinata alla realizzazione del progetto complessivo di bonifica, comprensivo delle misure di ripristino ambientale.

3. È fatto salvo l'esercizio, da parte delle autorità sanitarie competenti, delle funzioni di vigilanza e di controllo previste dalle leggi statali e regionali vigenti.

Art. 20 ter - Acque di miniera (109)

1. Il titolare della concessione, anche in ragione dei rischi derivanti da pericoli per l'incolumità delle persone e di sicurezza dei luoghi, ai fini dell'accettazione della rinuncia della concessione mineraria prosegue nella gestione delle acque di miniera; a tal fine predispone uno studio che, tenuto conto della specificità del territorio, contenga:

- a) la caratterizzazione delle acque in uscita dalla miniera;
- b) la valutazione degli effetti prodotti sull'ecosistema del reticolo idrografico interessato e sulle eventuali falde ad esso connesse;
- c) lo studio di fattibilità e relativi interventi per

il riutilizzo delle stesse prioritariamente a favore della collettività;

d) l'individuazione degli interventi di bonifica o di riduzione del rischio di possibile ulteriore estensione della contaminazione alle matrici ambientali che, applicando le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, risultassero necessari per ridurre i rischi per la salute umana e la compromissione della qualità dell'ambiente nel suo complesso.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera c), sono da considerarsi prioritari rispetto agli interventi di cui al comma 1, lettera d).

3. Lo studio di cui al comma 1, è presentato contestualmente alla presentazione del progetto di chiusura della miniera e comunque non oltre due anni dalla presentazione dell'istanza di rinuncia. In riferimento alle concessioni per le quali, al momento dell'entrata in vigore della legge regionale 3 marzo, 2010, n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006 n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati"), è già stata presentata istanza di rinuncia, lo studio è presentato entro due anni dall'entrata in vigore della legge medesima.

4. L'accettazione della rinuncia è subordinata, oltre a quanto previsto dall'articolo 20 bis, comma 2, anche all'approvazione dello studio di cui al comma 1, in sede di conferenza di servizi da parte della provincia nel cui territorio ricade la concessione mineraria e all'attuazione degli eventuali interventi previsti alle lettere c) e d) del medesimo comma, fermo restando quanto stabilito dagli accordi procedurali e di programma già sottoscritti alla data di entrata in vigore della l.r. 3 marzo 2010, n. 28.

5. Fino all'approvazione dello studio di cui al comma 1, ovvero fino all'attuazione degli eventuali interventi previsti alle lettere c) e d) del medesimo comma, ovvero fino alla realizzazione delle diverse attività indicate negli accordi procedurali e di programma già sottoscritti alla data di entrata in vigore della l.r. 3 marzo 2010, n. 28 il titolare della concessione prosegue nell'immissione delle acque di miniera nel reticolo idrico superficiale attuando apposito monitoraggio delle matrici ambientali interessate.

6. Le acque di miniera, in assenza di titolare di concessione o dopo accettazione della rinuncia, sono destinate prioritariamente al riutilizzo per usi collettivi. Fermo restando quanto stabilito negli accordi procedurali di programma già sottoscritti alla data di entrata in vigore della l.r. 3 marzo 2010, n. 28, fino all'attuazione degli interventi finalizzati al riutilizzo è ammessa la prosecuzione dell'immissione nel reticolo idrico

superficiale nel rispetto delle condizioni di cui al comma 5. (111)

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle acque di miniera per le quali, alla data di entrata in vigore della l.r. 3 marzo 2010, n. 28, risulta terminata l'attività di estrazione dei minerali ma la concessione non sia ancora cessata per cause diverse dalla rinuncia.

Art. 20 quater - Disposizioni per la gestione delle piante marine e delle alghe spiaggiate (119)

1. Le operazioni di mera separazione delle alghe e delle piante marine dalla sabbia effettuate sulla spiaggia mediante l'utilizzo di impianti mobili, non rientrano nelle attività da autorizzare secondo quanto previsto dal capo IV del titolo I della parte IV del d.lgs. 152/2006.

Art. 20 quinquies - Disposizioni in materia di recupero di rifiuti non pericolosi (120)

1. In base al decreto legge 6 novembre 2008, n. 172 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208 e 209 del d.lgs. 152/2006 finalizzate alle attività di recupero di rifiuti non pericolosi, non sono vincolanti le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) relative alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto, alle tecniche ed ai metodi di recupero, nonché alle caratteristiche dei materiali ottenuti, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. Per le attività di recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione non pericolosi, autorizzate ai sensi del comma 1, i materiali ottenuti al termine dello stesso processo di recupero:

a) presentano l'eluato del test di cessione conforme a quanto previsto dall'articolo 9 del d.m. ambiente 5 febbraio 1998;

b) sono conformi alle norme UNI di settore ed alla normativa vigente in materia di marcatura CE dei prodotti da costruzione;

c) hanno le caratteristiche tecniche indicate all'allegato 1, suballegato 1, punto 7.1.4, del d.m. ambiente 5 febbraio 1998, in relazione agli inerti da costruzione e demolizione;

d) se usati per ripristino ambientale, hanno anche le caratteristiche di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d-bis, dello stesso d.m. ambiente 5 febbraio 1998.

Art. 20 sexies - Gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (121)

1. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), provenienti da nuclei domestici, raccolti e gestiti ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65 (Gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - modalità semplificate), possono essere conferiti, nel rispetto delle modalità indicate nel medesimo decreto, ad impianti autorizzati per la raccolta con le procedure di cui ai capi IV e V del titolo I della parte IV del d.lgs. 152/2006, a condizione che tali impianti, non iscritti all'albo dei gestori ambientali di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche), (144) posseggano, per la gestione dei RAEE, le caratteristiche strutturali ed i requisiti gestionali di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche).

Art. 20 septies - Disposizioni per l'impiego della frazione organica stabilizzata (FOS) (122)

1. Le province possono autorizzare con le procedure di cui ai capi IV e V del titolo I della parte IV del d.lgs. 152/2006, le attività di recupero della frazione organica stabilizzata (FOS) per la copertura giornaliera e la sistemazione finale delle discariche a condizione che tale materiale presenti un indice di respirazione dinamico (IRD) inferiore a 1.000 mgO₂Kg-1VSh-.

2. Nelle autorizzazioni di cui al comma 1, sono specificati, in funzione della tipologia della discarica, i quantitativi massimi da impiegare che comunque non possono essere superiori a venti centimetri di spessore, per la copertura giornaliera, ed a un metro di spessore, per la sistemazione finale.

Art. 20 octies - Disposizioni in materia di sedimenti in acque superficiali (123) (149)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 3, del d.lgs. 152/2006, per acque superficiali si intende l'area occupata dal medesimo corpo idrico superficiale così come definito dall'articolo 54 comma 1, lettere l) ed n), del medesimo d.lgs. 152/2006, nel limite delle fasce di pertinenza fino ad un massimo di dieci metri dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine ove

esistente.

2. *Previa acquisizione del parere di ARPAT, la Giunta regionale individua con apposito regolamento, da approvarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, le metodologie per l'effettuazione dei campionamenti, analisi ed accertamenti delle caratteristiche dei sedimenti spostati nell'area di cui al comma 1.*

Titolo V - CONTROLLI E POTERI SOSTITUTIVI E STRAORDINARI

Art. 21 - Provvedimenti straordinari

1. *Il Presidente della Giunta regionale, anche indipendentemente dalle previsioni dei piani vigenti, può emanare atti per sopperire a situazioni di necessità o urgenza. In tali casi, può altresì individuare impianti di smaltimento esistenti, o nuovi siti, in cui disporre la realizzazione di interventi per lo smaltimento dei rifiuti, anche in sostituzione di quanto contenuto nei piani vigenti. Tali atti costituiscono automatica ed immediata modifica dei piani e sostituiscono ogni concessione, autorizzazione o nulla osta, ove occorrenti. (19)*

1 bis. *Il presidente della Giunta regionale, per far fronte a situazioni di necessità ed urgenza, può altresì provvedere, anche in luogo del soggetto affidatario del servizio, alla realizzazione di impianti già previsti nei piani di settore, con le modalità di cui all'articolo 202, comma 5, del d.lgs. 152/2006. (69)*

2. *La Giunta regionale può approvare, per i siti o gli impianti di smaltimento di cui ai comma 1, nuovi progetti o progetti di ampliamento ed eventualmente disporre la realizzazione. (19)*

3. *Nei casi di cui al comma 1, nonché per la realizzazione degli impianti di cui ai commi 1 bis e 2, (70) il Presidente della Giunta regionale può provvedere mediante la nomina di un commissario, ai sensi della l.r. 53/2001. (19)*

4. *I flussi di conferimento di rifiuti negli impianti di cui al primo comma sono autorizzati dalla Giunta Regionale, qualora non siano previsti dai piani interprovinciali (70) e non siano disciplinati da atti di intesa fra le Comunità d'Ambito ai sensi dell'art. 25.*

5. *Le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (131) autorizzate dalla Giunta regionale a conferire i rifiuti nei casi di cui al comma 4, corrispondono alla Regione un contributo fino a 10,33 euro per tonnellata di rifiuto. (70)*

6. *Il contributo di cui al comma 5 è versato alla Regione Toscana entro il mese successivo alla scadenza del bimestre di riferimento, sulla base di rendiconti certificati dal Dipartimento competente.*

7. *In caso di ritardo si applicano le seguenti indennità di mora:*

a) 2% per un ritardo non superiore a 15 giorni;

b) 4% per un ritardo da 16 a 30 giorni;

c) 6% per un ritardo da 31 a 60 giorni;

d) 10% per un ritardo superiore a 60 giorni.

8. *In caso di mancato pagamento entro 90 giorni dalla scadenza di cui al comma 1 o di tre ritardati pagamenti ai sensi del comma 7, l'autorizzazione al conferimento decade.*

9. *L'autorizzazione al conferimento dei rifiuti decade egualmente ove il soggetto conferente effettui tre pagamenti bimestrali di importo inferiore a quello dovuto in base ai quantitativi effettivamente conferiti negli impianti quali risultano dalla documentazione dei gestori degli impianti di smaltimento.*

Art. 22 - Vigilanza e attività sostitutiva (20)

1. *La Regione vigila affinché i piani interprovinciali di gestione dei rifiuti siano approvati nei tempi e con le procedure previste dagli articoli 12, 12 bis e 12 ter, nonché in conformità con il piano regionale di gestione dei rifiuti, ed esercita i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 6 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), come modificata dalla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20. (71)*

2. *La Giunta regionale, in attuazione di quanto disposto dal comma 1, può procedere, con propria deliberazione, alla nomina di un commissario regionale ai fini della predisposizione dello schema di piano interprovinciale (72) e delle ulteriori attività istruttorie sia di natura tecnica che amministrativa, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, della l.r. 53/2001, e con gli effetti disciplinati dall'articolo 7, comma 11, della stessa l.r. 53/2001.*

3. *Le province vigilano, d'intesa tra loro, sull'attuazione del piano interprovinciale di gestione dei rifiuti disciplinato dagli articoli 11, 12, 12 bis e 12 ter. (73)*

4. *Le province assicurano l'effettiva approvazione da parte delle competenti comunità d'ambito, dei piani di ambito (131) disciplinati dall'articolo 27, nei tempi, con le procedure ivi previste e altresì in conformità sia con il piano regionale che con quello interprovinciale. A tal fine, in caso di inadempimento da parte delle competenti comunità d'ambito, la provincia con il maggior numero di abitanti all'interno di ciascun ATO di cui all'articolo 30 della l.r. 28 dicembre 2011, n. 69, (138) provvede, in via sostitutiva, all'esercizio delle*

relative competenze. (73)

5. Le province, d'intesa tra loro, vigilano affinché gli interventi contenuti nei piani interprovinciali siano eseguiti nei tempi e nei modi previsti sia dal piano interprovinciale che da quello di ambito. (73) (139)

6. Le province esercitano i poteri sostitutivi di cui al comma 4, (72) nonché quelli di cui all'articolo 20, comma 7, nelle forme, nei termini e con le modalità procedurali previste dai rispettivi ordinamenti. Qualora questi ultimi nulla dispongano al riguardo, provvedono in conformità con le disposizioni di legge che disciplinano l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali previsti dalla l.r. 88/1998 e dalla l.r. 53/2001 .

7. Le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (131) vigilano affinché i gestori garantiscano la realizzazione degli interventi di loro spettanza ed assicurano che la gestione degli impianti, nonché l'effettuazione dei servizi, siano attuati in conformità con i piani di ambito (131) approvati.

8. Le province, nel quadro della collaborazione tra Regione ed enti locali, sono tenute ad informare la Regione sull'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al presente articolo, provvedendo a trasmettere alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione informativa, pena la decadenza da ogni contributo e finanziamento regionale previsto per gli interventi nel relativo territorio provinciale. La relazione attiene in particolare:

- a) allo stato di attuazione del piano interprovinciale (72) di gestione dei rifiuti;
- b) alle autorizzazioni rilasciate per gli interventi contenuti nello stesso;
- c) ai controlli effettuati ed all'accertamento relativo ad atti e comportamenti assunti in violazione delle prescrizioni di piano, nonché alle altre inadempienze riscontrate.

Titolo VI - DISPOSIZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE DI AMBITO NONCHE' PER L'ATTRIBUZIONE DEI FINANZIAMENTI (140)

Art. 23 - Comunità d'Ambito

Abrogato. (130)

Art. 23 bis - Condizioni per l'attribuzione di finanziamenti (21)

1. Fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell' articolo 22 , l'attribuzione di qualsiasi finanziamento e contributo di competenza regionale, previsto per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, non può essere disposta qualora, relativamente al territorio interessato, non sia stato approvato il piano interprovinciale (77) o non si sia provveduto, entro il termine previsto dall'articolo

51 della l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 alla costituzione degli organi dell'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. (141)

2. *Abrogato. (78)*

Art. 24 - Delimitazione degli ATO

Abrogato. (130)

Art. 25 - Autosufficienza - Atti di indirizzo regionali Sistemi d' ATO - Poteri regionali

1. Se, alla data dell'adozione dei piani interprovinciali di cui all'articolo 12, comma 6, l'obiettivo della completa autosufficienza nella gestione dei rifiuti a livello di ATO non risulta interamente perseguibile in conseguenza della carenza di capacità di smaltimento per le varie tipologie di impianti, le province interessate indicano nel piano la dimensione quantitativa dei rifiuti che eccedono la capacità di smaltimento e formulano una loro proposta, relativamente alla possibile convenzione con altra autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, (131) ai fini dello smaltimento. (80)

2. La Regione provvede al coordinamento di tali esigenze, al fine della loro soluzione più razionale, attraverso specifici atti d'indirizzo. Tali atti hanno natura d'integrazione dei piani interprovinciali (81) di gestione dei rifiuti.

3. Alla data dell'approvazione del piano interprovinciale di gestione dei rifiuti le province interessate alla convenzione danno conto di tale intesa ed integrano i flussi di rifiuti da esso derivanti nei rispettivi piani. (80)

4. La stipula delle convenzioni è di competenza delle Comunità d'ambito interessate, che vi provvedono in coerenza con le indicazioni del piano interprovinciale (81) e ne danno conto nei piani di ambito (131) di cui all' art. 27

5. Indipendentemente dal procedimento di cui ai commi precedenti, l'autosufficienza può essere raggiunta all'interno dei sistemi d' ATO come definiti dall'art. 2. In tal caso le province interessate autorizzano i flussi di rifiuti e integrano il piano interprovinciale . (81)

6. Qualora non sia comunque possibile assicurare l'autosufficienza ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, la Giunta regionale può autorizzare il conferimento dei rifiuti eccedentari nelle discariche di cui all'articolo 21, comma 1, con applicazione del tributo previsto dallo stesso articolo 21, comma 5. (80)

**Art. 26 - Competenze della autorità per il
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
(131)**

Abrogato. (130)

Art. 27 - Piani di ambito (131)

1. Il piano di ambito (131) si basa sull'analisi della situazione esistente contenuta nel piano interprovinciale. (84)

Il piano di ambito (131) contiene:

- a) l'individuazione delle aree di raccolta;
- b) i progetti preliminari, completi dei relativi piani economici e finanziari, degli interventi previsti nei piani interprovinciali; (84)
- c) gli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza delle aree inquinate riferibili a precedenti attività di gestione dei rifiuti a cura del pubblico servizio;
- d) i progetti preliminari dei servizi di raccolta e del sistema dei trasporti completi dei relativi piani economici e finanziari;
- e) la definizione dei tempi per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b) e c);
- f) lo schema di assetto gestionale, (85) le aree di raccolta, i servizi e gli impianti di smaltimento e recupero da affidare in gestione;
- g) il piano degli investimenti necessari per raggiungere gli obiettivi, articolato su base decennale per i servizi di smaltimento e su base quinquennale per i servizi di raccolta e spazzamento;
- h) la previsione dell'importo delle tariffe articolate per singole voci di costo, da effettuarsi su base pluriennale, nonché le modalità progressive di attuazione garantendo la gradualità degli adeguamenti tariffari;
- i) gli obiettivi e gli standard dei servizi di gestione dei rifiuti, eventualmente articolati per aree.

2. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione dei piani interprovinciali, le comunità d'ambito adottano e trasmettono alle province e alla Regione i piani di ambito (131). Contestualmente le comunità d'ambito nominano il garante dell'informazione, incaricato di avviare tutte le azioni necessarie per assicurare l'informazione ai cittadini e alle formazioni sociali, che può essere scelto all'interno della struttura dell'ente, ad esclusione del responsabile del procedimento, ovvero all'esterno. (86)

3. Il piano adottato è depositato per trenta giorni consecutivi presso le sedi della autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, (131) dei comuni e delle province comprese nel territorio dell'ambito ottimale, durante i quali chiunque può presentare osservazioni. Dell'avvenuta adozione e del nome del garante è data comunicazione su almeno due quotidiani a diffusione locale. Entro lo stesso termine, le province interessate d'intesa tra loro possono prescrivere alla autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (131) le modifiche necessarie a rendere il piano di ambito (131) conforme al piano interprovinciale. Le province e i comuni trasmettono tempestivamente alla autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

(131) le osservazioni ricevute. (86)

4. L'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (131) approva il piano di ambito (131) entro sessanta giorni dall'adozione. Il piano dà conto delle osservazioni non accolte. Il piano è trasmesso alle province interessate che, d'intesa tra loro, lo adeguano alle eventuali prescrizioni di cui al comma 3, qualora l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (131) non abbia provveduto. La provincia con il maggior numero di abitanti dispone la pubblicazione dell'avviso di avvenuta approvazione sul burt Il piano di ambito (131) è efficace dalla data di tale pubblicazione. (86)

4 bis. Il piano di ambito (131) è reso accessibile ai cittadini anche in via telematica. L'avviso di cui al comma 4 contiene l'indicazione del sito informatico su cui il piano è consultabile. (87)

5. Le modifiche al piano di ambito (131) sono approvate con le stesse procedure di cui ai commi precedenti.

6. Con l'atto di approvazione di cui al quarto comma, la Comunità d'ambito nomina un Comitato di garanzia, che verifica l'attuazione del piano di ambito (131) e l'attività dei gestori. La Comunità d'Ambito provvede a disciplinarne i criteri di nomina e di funzionamento, la durata in carica e quant'altro necessario e opportuno, fermo quanto previsto nel comma 7.

7. Il comitato di cui al comma 6 è composto da almeno due membri, uno dei quali è designato dalle province comprese nel medesimo ATO. Il comitato riferisce alla autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (131) e ai comuni che ne fanno richiesta sullo stato di realizzazione del piano. Almeno due volte l'anno il comitato elabora relazioni sullo stato del piano e le trasmette ai consigli comunali e provinciali interessati. Le relazioni sono rese pubbliche a cura del comitato, trascorsi trenta giorni dal loro invio ai comuni e alle province. Chiunque può prenderne visione o chiederne copia al garante dell'informazione della comunità d'ambito. (86) .

Titolo VII - NORME FINANZIARIE, SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 28 - Finanziamento degli interventi finalizzati alla valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti (23)

1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 3, è istituito un fondo regionale a titolo di anticipazione, alimentato:

- a) con i contributi previsti ai sensi dell'articolo 21, comma 5;
- b) con i proventi eventualmente derivanti dalla stipulazione delle convenzioni e degli accordi di programma di cui all'articolo 17, comma 1;

c) con risorse regionali.

2. I soggetti beneficiari delle anticipazioni a valere sul fondo di cui al comma 1, sono tenuti al loro rimborso, senza alcun onere per interessi, in un periodo massimo di cinque anni. A tal fine, con l'atto di attribuzione del finanziamento si provvede a determinare il periodo e le modalità con le quali il rimborso deve essere effettuato.

Art. 28 bis - Finanziamento degli interventi di bonifica di aree inquinate (24)

1. E' istituito un apposito fondo regionale per il finanziamento in anticipazione degli interventi sostitutivi in danno di cui all'articolo 20.

2. Le somme anticipate tramite il fondo di cui al comma 1 sono recuperate, a carico dell'inadempiente, con le procedure previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), a cura dell'ente destinatario dell'anticipazione che provvede alla restituzione alla Regione, in conformità con quanto previsto dalla r. 36/2001

3. Nei casi di cui al comma 2, qualora l'ente destinatario del finanziamento ometta di intraprendere, contestualmente agli atti necessari per la realizzazione dell'intervento di bonifica, l'azione di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente, la Regione provvede al recupero delle somme anticipate mediante compensazione.

4. Le risorse allocate nel fondo di cui al comma 1 possono essere altresì attribuite ad enti pubblici territoriali per interventi di bonifica di competenza degli stessi. In tal caso il rimborso delle somme anticipate è dovuto, senza alcun onere di interesse, in un periodo massimo di cinque anni, con le modalità e le priorità temporali definite nell'atto di attribuzione del finanziamento

Art. 29 - Norma finanziaria (25)

1. Al finanziamento dei fondi istituiti ai sensi degli articoli 28 e 28 bis si fa fronte mediante imputazione della spesa alla UPB 423 "Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - spese di investimento" del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale 2004/2006.

2. I rientri di cui ai fondi di anticipazione previsti dagli articoli 28, comma 2, e 28 bis comma 2 e quelli effettuati ai sensi di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 28 bis sono allocati alla UPB 451 "Entrate inerenti contributi e trasferimenti da altri soggetti - entrate libere" del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale 2004/2006.

3. Agli oneri di spesa previsti dalla presente legge per l'anno 2004, si fa fronte con imputazione della spesa relativa:

a) alla UPB 423 "Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - spese di investimento",

per un importo pari a euro 4.300.630,37;

b) alla UPB 424 "Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - spesa corrente" per un importo pari a euro 2.912.952,00;

c) alla UPB 514 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - spese di investimento", per un importo pari a euro 9.577.342,00.

3 bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 2, stimati in euro 6.000.000,00 per l'anno 2010 ed euro 5.000.000,00 per l'anno 2011, si fa fronte con le risorse stanziare nell'unità previsionale di base (UPB 423) "Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Spese di investimento" del bilancio pluriennale vigente 2009 - 2011, annualità 2010 e 2011. (102)

3 ter. Per gli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 3, è autorizzata la spesa di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2010 e 2011, cui si fa fronte con le risorse stanziare nella UPB 423 "Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Spese di investimento" del bilancio pluriennale vigente 2009 - 2011, annualità 2010 e 2011. (102)

3 quater. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 3 ter, al bilancio pluriennale 2009 - 2011, annualità 2011 è apportata la seguente variazione per sola competenza:

Anno 2011

In diminuzione

UPB 424 "Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - spese correnti" per euro 1.500.000,00;

In aumento

UPB 423 "Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Spese di investimento" per euro 1.500.000,00. (102)

4. Agli oneri di spesa relativi agli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.

5. Gli stanziamenti di cui ai commi 1, possono essere integrati da ulteriori risorse provenienti da fondi comunitari e nazionali. (127)

5 bis. Le minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 30 quater sono stimate in euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e fanno carico agli stanziamenti delle UPB 111 "Imposte e tasse" del bilancio di previsione. (128)

5 ter. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 6 al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2011 - 2013, annualità 2012 e 2013, sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:

anno 2012

in diminuzione, UPB 111 di entrata "Imposte e tasse", euro 1.500.000,00;

in diminuzione, UPB 424 di spesa "Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati-spesa corrente", euro 1.500.000,00.

anno 2013

in diminuzione, UPB n. 111 di entrata "Imposte e tasse", euro 1.500.000,00;

in diminuzione, UPB n. 424 di spesa "Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Spesa corrente", euro 1.500.000,00. (128)

Art. 30 - Sanzioni amministrative (26)

1. La violazione dei divieti e degli obblighi posti dalla presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro ad 7.500,00 euro. Alla stessa sanzione è soggetta altresì la violazione dei divieti espressamente sanciti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 9.

2. La comunicazione tardiva dei dati richiesti ai fini della certificazione del conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata, è soggetta, qualora venga effettuata non oltre il termine di sessanta giorni dalla data fissata dalla deliberazione regionale prevista dall'articolo 15, comma 1, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.550,00 euro ad 5.000,00 euro.

3. Alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione.

Art. 30 bis - Disposizioni per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani (27) (30)

1. (90) Il tributo disciplinato dalla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3 della l. 28 dicembre 1995, n. 549), da ultimo modificata dalla legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70, è determinato, per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, sulla base dei seguenti parametri riferiti a ciascun comune:

a) grado di efficienza della raccolta differenziata, espresso in percentuale rispetto alla quantità complessiva di rifiuti prodotti;

b) produzione annua pro-capite di rifiuti.

2. L'ammontare del tributo dovuto è calcolato secondo gli scaglioni stabiliti dalla tabella riportata nell'allegato alla presente legge.

3. Per i comuni ricadenti negli ATO (88) (142) nei quali sia stato conseguito l'obiettivo di raccolta differenziata di cui all'articolo 205, comma 1, del d.lgs. 152/2006, la quota di tributo relativa alla raccolta differenziata è determinata sulla base degli obiettivi raggiunti dall'ATO, se più favorevoli rispetto a quelli raggiunti dal comune.

4. Per i piccoli comuni in situazione di maggiore disagio, che possono essere destinatari del contributo di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni

montani e dei piccoli comuni in situazioni di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 "Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente". Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 "Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani"), i quali abbiano prodotto una quantità di rifiuti inferiore o pari a 500 chilogrammi per abitante l'anno, l'ammontare del tributo dovuto ai sensi dei commi 1 e 2 è ridotto di euro 3,00. Tale riduzione non può comportare la diminuzione del tributo dovuto al di sotto della misura minima prevista dall'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), modificato dall'articolo 26 della legge 18 aprile 2005, n. 62.

5. L'accertamento dei livelli di raccolta differenziata e di produzione dei rifiuti annui pro-capite, anche ai fini dell'applicazione dell'addizionale prevista al comma 8, è effettuato annualmente con atto del dirigente della competente struttura, entro la data e secondo le modalità stabilite dalla deliberazione di cui all'articolo 15, comma 1. Tale deliberazione, avuto riguardo anche agli standard del sistema informativo regionale ambientale (SIRA), individua i formati, i termini e le modalità di trasmissione dei dati, che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della suddetta certificazione.

6. Ai fini di cui al presente articolo, l'omessa comunicazione dei dati di cui al comma 5 e la ritardata comunicazione degli stessi oltre sessanta giorni dal termine stabilito comportano l'applicazione del tributo nella misura massima di 25,82 euro a tonnellata, prevista dall'articolo 3 della l. 549/1995.

7. L'ammontare del tributo è annualmente rideterminato a decorrere dal primo giorno del trimestre immediatamente successivo all'adozione dell'atto del dirigente della competente struttura di cui al comma 5. Dallo stesso termine si applica l'addizionale del 20 per cento ai comuni nella condizione di cui al comma 9, accertata dall'atto del dirigente della competente struttura.

8. L'addizionale del 20 per cento al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, prevista dall'articolo 205, comma 3 del d.lgs. 152/2006, è applicabile nelle ipotesi in cui non siano conseguiti a livello di ATO gli obiettivi minimi di raccolta differenziata, di cui all'articolo 205, comma 1.

9. L'addizionale di cui al comma 8 è versata alla Regione Toscana dai soggetti passivi individuati dall'articolo 3 della l.r. 60/1996, che la applicano ai comuni che nell'ambito dell'ATO di appartenenza non hanno raggiunto gli obiettivi minimi di raccolta differenziata.

10. Una quota pari al 90 per cento delle somme

effettivamente incassate ai sensi del comma 8 è riassegnata sui bilanci degli esercizi successivi per il finanziamento di interventi diretti a ridurre la produzione di rifiuti nonché ad incentivare il sistema di raccolta differenziata secondo le modalità di cui alla l.r. 14/2007 (147). La restante quota del 10 per cento è destinata alle province per l'esercizio delle funzioni di controllo e con le modalità di riparto previste dalla l.r. 60/1996. (44)

Art. 30 ter - Trattamento dei rifiuti (28)

Abrogato. (47)

Art. 30 quater - Disposizioni per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati (129)

1. Gli scarti e i sovvalli provenienti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di quella stabilita dall'articolo 23 bis, comma 1, lettera c), della l.r. 60/1996, fino al limite massimo del 25 per cento rispetto al flusso di rifiuti urbani in ingresso.

2. I rifiuti derivanti dagli impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, in particolare, fatto salvo quanto previsto al comma 4, la frazione organica stabilizzata (FOS) e non, la frazione secca ed i quantitativi degli scarti e i sovvalli superiori al limite massimo di cui al comma 1, sono soggetti all'aliquota di euro 10,33 a tonnellata.

3. L'aliquota di cui al comma 2, si applica a decorre dal 1° gennaio 2012.

4. La FOS utilizzata per la copertura e la sistemazione finale delle discariche, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 20 septies, non è soggetta al pagamento del tributo.

Art. 31 - Disposizioni transitorie

1. Fino all'approvazione di un nuovo piano regionale ai sensi dell'art. 10, resta valido il piano regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 8 Aprile 1998, n. 88. Tale piano produce gli effetti di cui all'art. 13. (1)

2. Abrogato. (89)

3. Abrogato. (89)

4. Abrogato. (89)

5. Abrogato. (89)

6. Fino all'approvazione dei piani di ambito (131), i flussi di rifiuti sono autorizzati con atti congiunti delle Province di provenienza e di quelle di destinazione, sentite le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (131) interessate. (143)

7. Abrogato. (89)

Art. 31 bis - Disposizioni transitorie

concernenti l'applicazione del tributo speciale di cui all'articolo 30 bis (39)

1. Per l'anno d'imposta 2006, sino all'adozione del provvedimento regionale di accertamento di cui all'art. 30bis, comma 5, (44) il tributo si determina in acconto con riferimento esclusivo alla quota relativa al grado di efficienza della raccolta differenziata, così come accertato dal provvedimento regionale adottato nell'anno 2005.

2. I conguagli derivanti dall'applicazione della quota relativa alla produzione pro-capite di rifiuti per anno, sono effettuati in sede di versamento del tributo concernente il quarto trimestre 2006.

Art. 31 ter - Disposizioni transitorie concernenti l'addizionale al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (48)

1. In sede di prima applicazione l'addizionale prevista dall'articolo 30 bis, comma 8, si applica a decorrere dal secondo trimestre successivo all'adozione dell'atto del dirigente della competente struttura di cui all'articolo 30 bis, comma 5, relativo all'accertamento dei livelli di raccolta differenziata raggiunti nell'anno 2006.

Art. 32 - Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione dell'art. 10 della LR 19.08.88 n. 60, dell'art. 4 della LR 06.09.93 n. 64, il comma 5 della LR 02.09.89 n. 61 e dell'art. 4 della LR 04.04.95 n. 35 che sono riferiti alla A.R.R.R., sono abrogate:

- la LR 19 Agosto 1988, n. 60 "Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti"

- la LR 2 Settembre 1989 n. 61 "Modifiche ed integrazioni alla LR 60/88 - Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti"

- la LR 22 Marzo 1990 n. 19 "Costituzione Agenzia Regione, Recupero Risorse S.P.A. art. 10 LR 60/88"

- la LR 12 Maggio 1993 n. 29 "Criteri di utilizzo di aree inquinate soggette a bonifica"

- la LR 6 Settembre 1993 n. 64 "Disciplina delle materie prime secondarie - Catasto rifiuti ed osservatorio regionale sui rifiuti e sulle M.P.S. - Modifiche ed integrazione alla LR 19 agosto 1988, n. 60 - Norme per la limitazione e il recupero dei rifiuti"

- la LR 7 Novembre 1994 n. 85 "Integrazione alla LR 12/5/93, n. 29 recante criteri di utilizzo di aree inquinate soggette a bonifica"

- la LR 12 Gennaio 1995 n. 4 "Norme per lo smaltimento dei rifiuti"

- la LR 4 Aprile 1995, n. 35 "Contributi per interventi urgenti a sostegno infrastrutture per lo smaltimento dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati e modifiche alle LL.RR. 60/88, 29/93, e 4/95"

- la LR 28 Giugno 1996, n. 47 "Modifiche ed integrazioni della LR 12 gennaio 1995, n. 4 e successive modificazioni recante "Norme per lo smaltimento dei rifiuti"

- la LR 17 Dicembre 1992, n. 55 "Procedure per l'individuazione dei siti di cava e discarica necessari alla realizzazione delle opere pubbliche e per l'utilizzo prioritario delle materie prime secondarie", artt. n. 7, 9 e 11.

2. Sono fatte salve le obbligazioni assunte fino alla data di entrata in vigore della presente legge e derivanti dall'art. 16 della LR 12.01.1995, n. 4 e dall'art. 6 della LR 12.05.1993, n. 29.

2 bis. *L' articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 70 (Modifiche ed interpretazione autentica della L.R. 18 maggio 1998, n. 25 , concernente: "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati") è abrogato. (29)*

2 ter. *La legge regionale 31 agosto 2000, n. 71 (Modifiche alla L.R. 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", come modificata dalla L.R. 22 dicembre 1999, n. 70 "Modifiche ed interpretazione autentica della L.R. 18 maggio 1998, n. 25 concernente: "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati") è abrogata. (29)*

Art. 32 bis - Disposizioni transitorie concernenti gli atti attuativi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere e) ed e bis) (103)

1. *Le norme regolamentari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), e i criteri e le linee guida di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e bis), sono approvati dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.*

2. *Fino all'approvazione degli atti di cui comma 1, restano in vigore le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 14/R (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche), in quanto compatibili con la normativa statale in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.*

Note

1. Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 1998, n. 34 , art. 1.
2. Nota soppressa.
3. Nota soppressa.
4. Nota soppressa.
5. Nota soppressa.
6. Nota soppressa.
7. Nota soppressa.
8. Nota soppressa.

9. Parole così sostituite con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art.1.

10. Nota soppressa.

11. Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art.3.

12. Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art.4.

13. Comma inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art.4.

14. Comma aggiunto con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art.5.

15. Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art.6.

16. Comma inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art.6.

17. Comma abrogato con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 6.

18. Articolo inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art.7.

19. Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art.8.

20. Articolo così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art.9.

21. Articolo inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art.10.

22. Nota soppressa.

23. Articolo prima sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art.12, poi sostituito con l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 , art. 22, ed ora così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 67, art. 6

24. Articolo inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art.13, ed ora così sostituito con l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 , art. 23.

25. Articolo prima sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art.14, ed ora così sostituito con l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 , art. 24.

26. Articolo così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art.15.

27. Articolo prima inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art.16, poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 9, ed ora così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 43..

28. Articolo inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art.17.

29. Comma aggiunto con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art.18.

30. Nota soppressa.

31. Parole così sostituite con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 171.

32. Comma prima aggiunto con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 172, ed ora così sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 2.

33. Comma aggiunto con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 173.

34. Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 174.

35. Parole così sostituite con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 174.

36. Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 174.

37. Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 175.

38. Allegato aggiunto con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70, art. 10.
39. Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70, art. 11.
40. Lettera inserita con l.r. 8 maggio 2006, n. 16, art. 4.
41. Articolo inserito con l.r. 8 maggio 2006, n. 16, art. 5.
42. Articolo prima inserito con l.r. 8 maggio 2006, n. 16, art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41, art. 2.
43. Articolo inserito con l.r. 8 maggio 2006, n. 16, art. 7.
44. v. BU 14 aprile 2006, n. 12, Avviso di Rettifica.
45. Nota soppressa.
46. Parole così sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40,, art. 42.
47. Articolo abrogato con l.r. 27 luglio 2007, n. 40,, art. 44.
48. Articolo inserito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40,, art. 45.
49. Lettera così sostituita con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 1.
- 50 Lettera abrogata con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 1.
- 51 Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 3.
- 52 Parole inserite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 3.
- 53 Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 4.
- 54 Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 5
- 55 Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 6.
- 56 Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 6.
- 57 Lettera così sostituita con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 6.
- 58 Lettera abrogata con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 6
- 59 Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 6.
- 60 Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 7.
- 61 Articolo inserito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 8.
- 62 Articolo inserito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 9.
- 63 Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 10.
- 64 Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 11.
- 65 Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 12.
- 66 Comma abrogato con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 12.
- 67 Parole soppresse con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 13.
- 68 Comma inserito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 13.
- 69 Comma inserito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 14.
- 70 Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 14.
- 71 Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 15.
- 72 Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 15.
- 73 Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 15.
- 74 Nota soppressa.
- 75 Nota soppressa.
- 76 Nota soppressa.
- 77 Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 17.
- 78 Comma abrogato con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 17.
- 79 Nota soppressa.
- 80 Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 19.
- 81 Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 19.
- 82 Nota soppressa.
- 83 Nota soppressa.
- 84 Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 21.
- 85 Parole abrogate con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 21.
- 86 Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 21.
- 87 Comma inserito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 21.
- 88 Parole soppresse con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 22.
- 89 Comma abrogato con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 23.
- 90 Parole soppresse con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67, art. 5.
- 91 Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69, art. 24.
- 92 Allegato rinominato con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 46.
- 93 Nota soppressa.
- 94 Nota soppressa.
95. Articolo così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 67 art.1
96. Articolo inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 67, art.2
97. Lettera così sostituita con l.r. 9 novembre 2009, n. 67, art. 3
98. Lettera inserita con l.r. 9 novembre 2009, n. 67, art. 3
99. Lettera inserita con l.r. 9 novembre 2009, n. 67, art. 4
100. Comma aggiunto con l.r. 9 novembre 2009, n. 67, art. 4
101. Comma abrogato con l.r. 9 novembre 2009, n. 67, art. 5
102. Comma inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 67, art. 7
103. Articolo aggiunto con l.r. 9 novembre 2009, n. 67, art. 8
104. Il comma sarà sostituito, come previsto

dall'art. 15 della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87, al momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12 comma 2 della l.r. 87/2009, verranno iscritti nel registro delle imprese (art. 17).

105. La rubrica verrà sostituita, in base a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87, al momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12 comma 2 della l.r. 87/2009, verranno iscritti nel registro delle imprese (art. 17).

106. Il comma sarà sostituito, in base a quanto previsto dall'art. 16, comma 2, della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87, al momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12 comma 2 della l.r. 87/2009, verranno iscritti nel registro delle imprese (art. 17).

107. Il comma sarà abrogato, come previsto dall'art. 16, comma 3, della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87, al momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12 comma 2 della l.r. 87/2009 verranno iscritti nel registro delle imprese (art. 17).

108. Il comma sarà sostituito, come previsto dall'art. 16 della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87, al momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12 comma 2 della l.r. 87/2009, verranno iscritti nel registro delle imprese (art. 17).

109. Articolo inserito con l.r. 3 marzo 2010, n. 28, art. 16.

110. Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 126.

111. Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 52.

112. Regolamento regionale 25 febbraio 2004, n. 14/R.

113. Regolamento regionale 17 luglio 2001, n. 32/R.

114. Numero inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41, art. 1.

115. Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41, art. 3.

116. Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41, art. 4.

117. Lettera aggiunta con l.r. 5 agosto 2011, n. 41, art. 5.

118. Comma inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41, art. 6.

119. Articolo aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 41, art. 7.

120. Articolo aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 41, art. 8.

121. Articolo aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 41, art. 9.

122. Articolo aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 41, art. 10.

123. Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41, art. 11.

124. Nota soppressa.

125. Nota soppressa.

126. Nota soppressa.

127. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41, art. 14.

128. Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 41,

art. 14.

129. Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41, art. 15.

130. Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69, art. 75.

131. Parole così sostituite con con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69, art. 57.

132. Lettera così sostituita con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69, art. 58.

133. Parole soppresse con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69, art. 59.

134. Parole soppresse con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69, art. 60.

135. Lettera inserita l.r. 28 dicembre 2011, n. 69, art. 61.

136. Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69, art. 62.

137. Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69, art. 63.

138. Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69, art. 64.

139. Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69, art. 64.

140. Rubrica così sostituita con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69, art. 65.

141. Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69, art. 66.

142. Parole soppresse con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69, art. 67.

143. Parole soppresse con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69, art. 68.

144. Parole inserite con l.r. 27 marzo 2012, n. 12, art. 4.

145. Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 108.

146. Parole inserite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 109.

147. Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 110.

148. La Corte costituzionale con sentenza 159 del 27 giugno 2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

149. La Corte costituzionale con sentenza 159 del 27 giugno 2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11 della l.r. 5 agosto 2011, n. 41 che ha introdotto il presente articolo.

Allegati

all1 - Allegato A - Tabella determinazione
ammontare tributo - articolo 30 bis.